



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CiPi"

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ART.1

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata "CiPi", ai sensi della legge 266/91.

ART. 2

La sede sociale dell'Associazione è a Reggio Emilia in Via Medaglie d'Oro della Resistenza 2, presso la scuola S. Pertini.

La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del consiglio direttivo sottoposta all'approvazione della assemblea ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

ART. 4

L'associazione, con l'assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini culturali e solidaristici attraverso la promozione della cultura, della creatività, delle tradizioni e della solidarietà, svolgendo gratuitamente la propria attività in favore dei giovani e degli studenti che frequentano l'istituto comprensivo S. Pertini 2 di Reggio Emilia, favorendo la formazione dei giovani, al di fuori dell'orario scolastico curricolare in collaborazione con l'Istituto, attraverso l'attivazione di progetti che vedono impegnati i volontari dell'associazione.

L'associazione intende valorizzare il contributo dei volontari più anziani al fine di creare una rete sociale stimolante per i giovani studenti attraverso il confronto ed il racconto delle esperienze di vita, credendo fermamente che un tipo di educazione così ampia sia la strada giusta per formare in modo completo gli adulti di domani.

L'associazione vuole essere una presenza tangibile sul territorio, sensibilizzandolo sulla valenza socio-culturale dell'istituzione scolastica e favorendo le collaborazioni con le altre realtà e le istituzioni locali (Comune, Cinema, Centro Sociale...).

L'associazione, inoltre, attraverso l'attività dei propri volontari, mira a dare supporto agli studenti che, a causa di situazioni di disabilità o disagio economico, culturale, sociale, non riescono ad ottenere buoni risultati, favorendo così il processo educativo di crescita e di valorizzazione personale.

ART. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività :

- a) Promozione di iniziative solidaristiche in collaborazione con l'istituzione scolastiche per favorire la crescita, la formazione, l'educazione e l'integrazione sociale dei giovani.
- b) Organizzazione di attività nell'interesse dei giovani favorendo la conoscenza delle tradizioni locali;
- c) Promozione di attività volte a creare una sinergia fra la scuola e la famiglia per favorire lo sviluppo armonioso dei giovani;
- d) Promozione di attività volte a sensibilizzare i giovani rispetto ai temi di interesse sociale e a temi inerenti la scuola, la famiglia ed i bambini;
- e) Condivisione di progetti ed attività con gli organi scolastici competenti che ne valuteranno sostenibilità e coerenza con il POI d'istituto;
- f) Promozione di eventi per favorire l'arricchimento socio-educativo e culturale nell'interesse dei giovani studenti;
- g) Organizzazione di esperienze formative e informative volte a trasmettere agli studenti l'esperienza e le tradizioni del loro territorio;
- h) Promozione di eventi che coinvolgano le nuove generazioni e gli anziani così da promuovere un virtuoso scambio di esperienze anche in campo solidale;
- i) Collaborazione con l'Istituzione Scolastica per la organizzazione di momenti informativi volti alla crescita e integrazione sociale dei giovani;
- j) Collaborazione con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio con cui vi sia condivisione di principi e comunanza di intenti;

L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART. 6

Possono essere soci dell'Associazione "CiPi" tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio direttivo.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

ART. 7

L'ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente statuto e lo statuto dell'associazione nazionale, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

"Amici di CiPi". Sono amici dell'associazione coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'associazione, e ne sostengono l'attività condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti, ecc..

Gli amici non acquistano la qualità né lo status di associato ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'associazione

ART. 10

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto di partecipare tutti i soci .

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporle;

e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria :

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.



L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio direttivo.

Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

TITOLO QUINTO

- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 15

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali degli associati;
- c) contributi di soggetti privati;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati.
- g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

Art. 16

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art. 17

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 18

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO**- SCIoglimento****Art. 19**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art. 20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.